

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, SALVI, BETTONI
BRANDANI, BRUNO GANERI, D’ALESSANDRO PRISCO, PAGANO,
SCIVOLETTO, CASADEI MONTI, DI ORIO, DE GUIDI e
BATTAFARANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla dignità e condizione sociale dell’anziano

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano costituisce una prima iniziativa nell'ambito di un più vasto disegno di verifica della condizione dell'anzianità nel nostro Paese e per la promozione di interventi mirati per favorire l'inserimento sociale della persona anziana.

L'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse anziano va visto quale punto di riferimento per una avanzata politica sociale che sposti le politiche in favore della terza età dall'ambito puramente socio-assistenziale ad una più ampia funzione economica, politica e culturale.

Il nostro Paese ha subito negli ultimi due decenni un deciso e costante processo d'invecchiamento della popolazione: una tendenza che ha influito sulle dinamiche economiche e produttive con evidenti riflessi sociali, dal punto di vista delle caratteristiche e delle componenti della nostra spesa pubblica.

Basti pensare alle conseguenze del processo in atto di invecchiamento per quanto riguarda gli assetti di un sistema previdenziale a ripartizione, quale è il nostro attuale sistema.

Il nostro Paese, si trova quindi a dover ancora compiutamente valutare in termini di offerta di politiche, di servizi e di interventi questo fenomeno. I tempi e gli spazi di organizzazione della città e dell'economia, la rimozione degli ostacoli, la promozione di iniziative per restituire piena cittadinanza sociale al cittadino anziano: l'Italia ha la necessità di colmare al più presto questo ritardo culturale prevedendo soluzioni che tengano conto delle esigenze specifiche di questi cittadini.

Attenzione maggiore anche da parte degli operatori economici, data la modificazione intervenuta nella stessa domanda commer-

ciale. È inoltre da valutare l'impatto sulla popolazione anziana delle conseguenze derivanti dai mutamenti intervenuti sul mercato del lavoro e nel mondo produttivo. I rischi, di conflitti intergenerazionali sono ben presenti, soprattutto sul fronte delicatissimo del lavoro e della previdenza: si rivela quindi oltremodo urgente una verifica delle caratteristiche dei fenomeni in atto e la conseguente definizione di nuove e coordinate politiche di intervento.

Il generale miglioramento delle condizioni di vita ha peraltro reso più forte la consapevolezza e la percezione di sé della persona anziana.

Il miglioramento economico e culturale permette dialogo e sostegno dell'anziano alle generazioni più giovani, anche sotto il profilo economico.

L'inadeguatezza del quadro normativo per quanto riguarda le politiche a sostegno della condizione del cittadino anziano è grave e palese. Progressività nel pensionamento, sostegno all'impiego in lavori socialmente utili, interventi socio-sanitari, attività formative ed informative, promozione di servizi: alcuni dei campi che richiedono una programmazione di ampio respiro, che colleghi la risorsa-anziani alla più generale riforma del sistema di *Welfare*. Dalla protezione alla valorizzazione attraverso un processo di riconoscimento della funzione e del ruolo sociale del cittadino anziano: questa la prospettiva che il legislatore è chiamato a definire attraverso politiche adeguate e fortemente innovative. Diritto ad un tenore di vita dignitoso, tutela socio-assistenziale, diritto alla formazione permanente ad un uso attivo e socialmente positivo del tempo libero. Programmare iniziative in tal senso indicato richiede preliminarmente una verifica puntuale sulla condizione sociale dell'anziano. Questo è, per l'appunto, l'obiettivo di questo disegno di legge per

l'istituzione di una commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano.

Il compito, precisato nell'articolo 1, è quello di acquisire gli elementi conoscitivi sulla condizione dell'anziano verificando ruolo ed efficacia dei risultati delle politi-

che adottate nell'arco degli ultimi dieci anni da parte della pubblica amministrazione e delle iniziative private e del mondo del volontariato. Compito della Commissione, ai sensi della Costituzione, è fornire alle Assemblee gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni legislative e di controllo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione d'inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla condizione dell'anziano e per verificare i risultati delle politiche adottate dal 1989 alla data di istituzione della Commissione stessa da parte della pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni, con riferimento a Stato, regioni ed enti locali, nonché i risultati di ogni altra attività anche di carattere privato o basata sul volontariato, al fine di fornire al Parlamento, al Governo e all'Amministrazione dello Stato, centrale e periferica, i punti di riferimento e proposte per orientare opportunamente l'attività legislativa e amministrativa.

Art. 2.

(Risultati e tempi operativi)

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro sei mesi dal suo insediamento.

Art. 3.

(Composizione)

1. La commissione è composta da dodici senatori e dodici deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica co-

stituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione di cui al comma 1, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

(Acquisizione di atti)

1. La Commissione può acquisire atti, documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

Art. 5.

(Modalità di riunione)

1. La Commissione, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della quale è steso verbale, o decidere che singoli atti, documenti o testimonianze siano coperti dal segreto.

Art. 6.

(Delibere segrete)

1. Quando la Commissione abbia deliberato di riunirsi in seduta segreta o abbia deciso di coprire col segreto atti, documenti o testimonianze, i componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza

per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.

Art. 7.

(Collaborazioni)

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

